

# Un Mud per tutti. O quasi

## Nella dichiarazione rientrano dagli imballaggi ai Rae

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

**S**ospeso (per ora) il Sistri, tornano tutte sotto il «Mud», con parallelo allargamento dei soggetti obbligati, le principali dichiarazioni ambientali da effettuare entro il prossimo 30 aprile 2013. Comunicazione «E-ptr» sulle emissioni industriali a parte (che continua a funzionare secondo il dpr 157/2011) tutte le altre dichiarazioni annuali (ossia quelle aventi a oggetto rifiuti speciali e urbani, veicoli fuori uso, imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti) dovranno, infatti, essere effettuate utilizzando un'unica modalità: quella prevista dal dpcm 20 dicembre 2012, il provvedimento recante il nuovo «Modello unico di dichiarazione Ambientale per l'anno 2013».

### Le novità in sintesi.

Prendendo atto della sospensione dell'operatività del Sistri (sancita dal dl 83/2012) il nuovo dpcm (So n. 213 alla Gu 29 dicembre 2012 n. 302) fa confluire in un unico percorso il «doppio binario» previsto lo scorso anno per la rituale dichiarazione ambientale: comunicazione rifiuti speciali da un lato (che doveva essere effettuata ricorrendo alla modulistica prevista dal dm 52/2011, cd. «Mudino») e dichiarazione relativa a tutte le altre categorie di beni e residui dall'altro (da farsi secondo le regole sancite dal dpcm 23/12/2011, ora abrogato dal nuovo omonimo provvedimento). Insieme alla fusione delle citate dichiarazioni ambientali (dichiarazioni previste a monte, lo ricordiamo, dalla legge 70/1994 e poi declinate nel dlgs 152/2006 sui rifiuti, nel dlgs 209/2003 sui veicoli fuori uso e nel dlgs 151/2005

su Aee e Rae), il dpcm 20 dicembre 2012 introduce anche tre novità di rilievo: il ripristino dell'obbligo di comunicazione per i soggetti che effettuano a titolo professionale il trasporto di rifiuti (esclusi nel 2012 dal citato dm 52/2011); una specifica comunicazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. «Rae»); la rivisitazione di alcune schede del modello unico che i soggetti storicamente tenuti alla compilazione del «vecchio Mud rifiuti» (quello «pre» riforma Sistri, contenuto nell'archiviato dpcm 27 aprile 2010) erano abituati a compilare.

**La comunicazione rifiuti speciali.** La prima delle (sei) comunicazioni nelle quali è articolato il nuovo modello «Mud» previsto dal Dpcm 20 dicembre 2012 è quella relativa ai rifiuti speciali. A tale dichiarazione sono tenuti i seguenti soggetti (come individuati a monte dal Dlgs 152/2006, cd. «Codice ambientale»): produttori iniziali di rifiuti pericolosi (a eccezione dei soggetti del cd. «comparto del benessere» individuati dal Dl 201/2011 e delle imprese agricole ex articolo 2135 del Codice civile con volume annuo di affari non superiore a 8 mila euro); produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184/3, lettere c), d), g) del Dlgs 152/2006 (ossia rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di smaltimento/recupero rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) con più di 10 dipendenti; imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento rifiuti; soggetti che svolgono professionalmente raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

### Chi deve fare cosa entro il 30 aprile 2013

Tipo di comunicazione	Soggetti obbligati alla comunicazione	Modalità di comunicazione
<b>Comunicazione Mud (nuovo dpcm 20 dicembre 2012)</b>		
<b>Comunicazione rifiuti speciali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Produttori iniziali di rifiuti pericolosi (a eccezione dei soggetti che agiscono nelle condizioni dettate dal dl 201/2011 e imprese agricole con fatturato annuo &lt; 8 mila euro)</li> <li>✓ Produttori iniziali rifiuti speciali non pericolosi ex articolo 184/3, lettere c), d), g) del dlgs 152/2006 con più di 10 dipendenti</li> <li>✓ Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento rifiuti</li> <li>✓ Professionisti di raccolta e trasporto rifiuti</li> <li>✓ Commercianti e intermediari rifiuti senza detenzione</li> </ul>	<p><b>Ordinaria:</b> spedizione per via telematica alla Ccia</p> <p><b>Semplificata:</b> spedizione postale modulistica cartacea (opzione riservata ai «piccoli» produttori di rifiuti ex dpcm 20 dicembre 2012)</p>
<b>Comunicazione veicoli fuori uso</b>	Soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti previsti dal dlgs 209/2003	Spedizione per via telematica
<b>Comunicazione imballaggi</b>	Conai e organismi ex articolo 221/3, dlgs 152/2006 di gestione rifiuti di imballaggio	Spedizione per via telematica
<b>Comunicazione Rae</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsabili impianti di trattamento e recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</li> <li>✓ Esportatori di Rae</li> </ul>	Spedizione per via telematica
<b>Comunicazione rifiuti urbani, assimilati, raccolti in convenzione</b>	Soggetti istituzionali responsabili servizio di gestione integrata rifiuti	Spedizione per via telematica
<b>Comunicazione Aee</b>	Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, importatori ex dlgs 151/2005	Spedizione per via telematica
<b>Comunicazione «emissioni» (dpr 157/2011)</b>		
<b>Dichiarazione «E-prtr» ex regolamento (Ce) n. 166/2006</b>	Complessi industriali individuati dal regolamento (Ce) n. 166/2006	Comunicazione ai soggetti individuati dall'articolo 3, dpr 157/2011 secondo le modalità ivi indicate